

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 3658/2025

Composizione negoziata della crisi

ordinanza ex **art. 19.4 cci**

Il giudice

- letti gli atti del procedimento, considerato che:
- dal parere dell'*esperto* emerge motivatamente che:
 - le misure protettive (art. 18 cci) sono direttamente funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative;
 - le prospettive di risanamento dell'impresa sono plausibili, pur sussistendo delle *criticità*;
 - nel bilanciamento degli elementi e dei dati rilevanti ai fini in esame, vi sono comunque le condizioni di rilascio del *parere favorevole per la conferma delle misure protettive siccome richieste e per il tempo massimo concedibile*;
- il parere viene condiviso perché congruente sul piano della logica economica nella situazione data;
- nel caso di specie le misure protettive sono imprescindibili ai fini indicati;
- come correttamente osservato dalla migliore dottrina specialistica, il termine (da 30 a 120 giorni) accordato discrezionalmente dal giudice a norma dell'art. 19.4 cci decorre dalla data della decisione all'esito dell'udienza, non dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
- sicchè l'istanza di proroga, superflua sul piano giuridico, rileva soltanto come indicatore utile al giudice nell'esercizio della discrezionalità in discorso;

p.q.m.

- conferma le misure protettive e ne fissa la durata in 120 giorni (dal deposito della presente ordinanza).

Si comunichi.

Treviso, 2.10.2025

Il giudice
dr. Lucio Munaro

